

UST – CISL Vicenza

24 ottobre 2025

«Nuovo»

Accordo Stato-Regioni

sulla formazione obbligatoria in materia di SSL

17 Aprile 2025

(GU Serie Generale n.119 del 24-05-2025)

Accordo

*finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi
dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza,
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81»*

Cinzia Frascheri

Giuslavorista

Resp.le naz. CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro

Campo di applicazione

Art.37 del D.Lgs. 81 del 2008 s.m. → ASR del 17 Aprile 2025

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (...) sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. *Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

- Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81 del 2008 s.m.
- Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (**RSPP/ASPP**), ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.81 del 2008 s.m.
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (**ex art.34**) ai sensi del D.Lgs.81 del 2008 s.m.
- Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (**CSP/CSE**), ai sensi dell'art.98 del D.Lgs.81 del 2008 s.m.
- Datori di lavoro, lavoratori autonomi e lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell'art.2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177;
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'art.73, co.5 del D.Lgs.81 del 2008 s.m.

Abrogazioni

- **Accordo** sancito il 21 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- **Accordo** sancito il 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti del SPP, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- **Accordo** sancito il 22 febbraio 2012 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- **Accordo** sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- **Accordo** sancito il 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP/ASPP, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Elementi di priorità in tema di formazione preventivale obbligatoria

Art.50 del d.lgs.81 del 2008 s.m.

Attribuzioni

L'RLS

- c.1, lett.d) è consultato in merito **all'organizzazione della formazione** di cui all'art. 37



Sufficiente

(nel rispetto della normativa/accordo)

Di grande rilievo l'eliminazione del termine dei 60gg. entro i quali svolgere i corsi

Previste 3 modalità
PRESENZA - REMOTO SINCRONO - E-LEARNING

L'addestramento viene effettuato da PERSONA ESPERTA e consiste nella PROVA PRATICA, con TRACCIAMENTO SU REGISTRO



Adeguata

(riferita agli scopi/specifiche per i quali viene svolta)



Efficace

(mirata ai discenti e alle loro capacità di comprensione)

Previsti **break formativi** nei reparti aziendali; necessari docente + preposto; 15-30 min.; piccoli gruppi su aspetti specifici dell'attività

Prevista VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO per discenti di tutti i percorsi formativi e aggior.

Necessarie VERIFICHE DI EFFICACIA della formazione DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Corso per lavoratori

P - S - E

Formazione generale

4 ore

(credito permanente)

Valido anche per art.21
D.Lgs. 81/2008 s.m.

P - S

Formazione lavoratori

8 ore-12 ore-20 ore

(credito permanente)

* Nuovo art.37 D.Lgs. 81/2008 s.m
e art.9-bis.L.52 del 2022

Formazione specifica

(durata minima – Codici ATECO)

+ 4 ore rischio basso

P - S - E

+ 8 ore rischio medio

P - S

+ 12 ore rischio alto

P - S

Rischi in base alla VdR e alla mansione.

Chi non svolge mansioni, anche saltuarie
in produzione, può fare corsi
rischio basso



P - S - E

Aggiornamento quinquennale

6 ore

Non confondere con addestramento
Sì convegni o seminari con registro

Mai a carattere generale o mera
riproduzione di temi già proposti

Corso per preposti*

P - S

Formazione aggiuntiva

(durata minima – Codici ATECO)

Rischio

P - S

Basso – Medio – Alto

+ 12 ore

Rischi in base alla VdR e alla mansione.

Chi non svolge mansioni, anche saltuarie,
in produzione, può fare corsi
rischio basso.

P - S

Aggiornamento biennale

6 ore

Non confondere con addestramento
Sì convegni o seminari con registro

Mai a carattere generale o mera
riproduzione di temi già proposti

Corso per dirigenti

P - S - E

Formazione generale

12 ore

(credito permanente)



Modulo aggiuntivo

(durata minima)

P - S - E

+ 6 ore Cantieri



P - S - E

Aggiornamento quinquennale

6 ore

Mai a carattere generale o mera riproduzione di temi già proposti

Sì convegni o seminari con registro



Corso per datori

P - S - E

Formazione generale

16 ore

(credito permanente)



Modulo aggiuntivo

(durata minima)

P - S - E

+ 6 ore Cantieri



P - S - E

Aggiornamento quinquennale

6 ore

Mai a carattere generale o mera riproduzione di temi già proposti

Sì convegni o seminari con registro



Corso per l'abilitazione degli operatori per attrezzature (ex art.73, co.5)

L'acquisizione dell'abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione,
informazione e addestramento

Area
delimitata con assenza di
impianti o strutture
che possano
interferire con l'attività pratica
di addestramento

Carichi, ostacoli fissi e/o in
movimento e gli apprestamenti
che sono necessari
per consentire l'effettuazione
delle manovre pratiche



P

Modulo

teorico-tecnico

+ verifica intermedia

Docenti ai sensi del DI 06/03/2013
+ esper. prof. triennale nel settore

Parte Pratica
+ prova pratica verifica finale

Docenti ai sensi del DI 06/03/2013
+ esper. prof. triennale nel settore

P

**Aggiornamento
quinquennale**

4 ore

Docenti ai sensi del
DI 06/03/2013

No convegni o seminari con registro

Modalità e criteri di verifica degli apprendimenti

Corsi di formazione

Corsi di aggiornamento

Modulo/Corso	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSPP	Colloquio o test
Modulo A (RSPP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSPP/ASPP)	Test e Simulazione
Modulo C per RSPP	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Simulazione
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e Prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'art.73, co.5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008 s.m.	Prove pratiche
Corso	Modalità di verifica
Lavoratori	Colloqui o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'art.73, co.5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008 s.m.	Prova pratica em Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento

* **Test:** minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative – esito positivo almeno il 70% delle risposte corrette

Verifica del gradimento
Obbligatoria e prevede:

- la qualità didattica;
- la qualità organizzativa;
- l'utilità percepita e la rispondenza alle aspettative dei partecipanti.

* **Test:** minimo di 10 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative – esito positivo almeno il 70% delle risposte corrette

Verifica dell'efficacia della formazione durante il lavoro

La valutazione dell'efficacia della formazione, **parte integrante del processo formativo**, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti (tutti i discenti dei corsi di formazione).

La valutazione dovrà essere svolta a posteriori, **a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.**

Nell'ambito della riunione periodica **deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.**

Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa nei confronti dei partecipanti durante lo svolgimento della **prestazione lavorativa**, il datore, **anche con il supporto del RSPP, può utilizzare** una delle seguenti modalità:

Analisi infortunistica aziendale.

Per la valutazione dell'efficacia dell'attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo inclusi i "mancati infortuni". Laddove l'analisi evidensi carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si valuterà la possibilità di adottare azioni correttive.

Questionari da somministrare al personale.

Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell'attività formativa. Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell'esperienza da parte del lavoratore

Check list di valutazione.

La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso 'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro'. Si deve pertanto definire una check-list che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri. Ad esempio, si possono individuare gli elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature...

Parte VII – Altre disposizioni

2. Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli **accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.**

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.